

VADEMECUM per OLP – Operatore locale di progetto

CHI È L'OLP?

È un “volontario, dipendente o altro personale a contratto, dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività dei volontari, **con caratteristiche tali cioè da poter essere «maestro» al volontario**” (Circolare UNSC 17 giugno 2009).

L’incarico di Operatore locale di progetto è incompatibile con quello di Responsabile Locale di ente accreditato e, come tutte le figure previste dal sistema, con lo “status” di volontario del servizio civile.

QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE?

1. Avere un rapporto con l’ente (volontario, dipendente o personale a contratto);
2. Avere capacità e professionalità inerenti le azioni e gli obiettivi del progetto;
3. Un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto, oppure titoli professionali evidenziati da un curriculum, in aggiunta ad almeno due anni di esperienza nelle specifiche attività;
4. Un’esperienza di servizio civile, anche ai sensi della legge 230/98 oppure preparazione specifica da acquisire tramite un seminario di almeno un giorno organizzato dall'UNSC o dalle Regioni o Province autonome.

QUALI COMPETENZE E CAPACITÀ DEVE POSSEDERE?

Competenze

5. Competenze legate all’ambito di intervento dell’ente;
6. Conoscenza dello spirito e della filosofia del Servizio Civile Nazionale;
7. Competenze legate alle specifiche attività previste dal progetto;
8. Conoscenza del territorio e della rete locale di riferimento del progetto.

Capacità

9. Organizzative
10. Progettuali
11. Comunicativo - relazionali
12. Capacità di gestione del conflitto all'interno del gruppo di lavoro

COSA FA?

Coordinatore

- delle attività del progetto in senso ampio e delle attività dei volontari nello specifico

Responsabile

- delle attività dei volontari

Referente

- per i partecipanti alla realizzazione del progetto relativamente a tutte le tematiche legate all'attuazione del progetto

“Maestro”

- al volontario



— ARCI SERVIZIO CIVILE —



REGIONE
PUGLIA



CON QUANTI VOLONTARI LAVORA?

- ✓ Assistenza: n. 4
- ✓ Ambiente: n. 6
- ✓ Educazione e promozione culturale: n. 6
- ✓ Patrimonio artistico e culturale: n. 6
- ✓ Protezione civile: n. 6
- ✓ Estero: n. 4

ASPETTI GESTIONALI

Con riferimento a tutti gli aspetti gestionali, organizzativi ed amministrativi afferenti al progetto l'OLP ha come interfaccia il Responsabile locale di ente accreditato (RLEA) ove previsto.

L'ente iscritto in 4° classe (non obbligato ad avere il RLEA) deve comunicare all'OLP la persona interna all'ente con cui rapportarsi per gli aspetti di cui sopra.

Inoltre l'OLP:

- ✓ ha l'obbligo di essere presente presso la sede di attuazione per almeno 10 ore a settimana;
- ✓ deve operare per un solo ente, in una sola sede di attuazione del progetto o, avendone i requisiti, anche per più progetti previsti su una stessa sede, fermo restando il rapporto di 1 a 4 o di 1 a 6 con i volontari.

GESTIONE DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE

1. Presentazione in servizio

Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile.

In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto a fornire all'ente, lo stesso giorno della data prevista, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi, tenendo presente che la mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a *rinuncia*.

1.1 La mancata presentazione per **malattia** debitamente certificata non è da considerarsi rinuncia.

In questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'UNSC ed ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero massimo dei 15 previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i 15 giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia.

1.2 La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di 15 giorni dalla data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in presenza di **gravi e particolari motivi** tempestivamente comunicati dal volontario all'ente e da quest'ultimo valutati.

Anche in questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'UNSC ed ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria; i giorni di assenza saranno decurtati dai 20 giorni di permesso spettanti al volontario durante l'anno di servizio civile. La prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

L'ente deve consegnare al giovane volontario:

- copia del contratto di assicurazione stipulato dall' UNSC in suo favore;
- copia del progetto approvato;
- copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale;
- due copie del modulo "IBAN" per l'accreditamento delle spettanze;
- un documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte;
- copia del DPCM 4 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale".

L'ente deve predisporre per ogni volontario una *cartella personale*, che dovrà contenere tutta la documentazione riferita all'interessato, in particolare:

- copia del progetto approvato;
- permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria;
- fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di assunzione in servizio;
- formazione svolta sia generale che specifica;
- richieste avanzate dal volontario;
- eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

L'OLP deve organizzare il piano di lavoro dei singoli volontari, tenendo conto anche di:

- a) permessi
- b) malattie
- c) infortuni
- d) maternità
- e) guida automezzi
- f) sostituzione dei volontari

2. Sede di servizio

I volontari devono essere impiegati presso le sedi attuazione cui sono stati assegnati dall' UNSC per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nello stesso.

2.1 Qualora espressamente previsto dal progetto e come in esso definito, il volontario può essere impiegato dall'ente per un periodo massimo di 30 giorni presso altre località in Italia o all'estero non coincidenti con la sede di attuazione del progetto e per lo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quelli previsti dal progetto, ecc ...) L' ente, in considerazione dell'albo in cui è iscritto, deve inviare tempestivamente all'UNSC o alle RPA la comunicazione del trasferimento momentaneo di sede.

2.2 In occasione di emergenze di protezione civile o di missioni umanitarie, il volontario può essere impiegato, per un periodo non superiore a 30 giorni, presso altre sedi dell'ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati dello stesso. In tal caso è necessaria l'acquisizione in forma scritta del consenso del volontario e l'autorizzazione dell'UNSC.

Nessuna spesa (per vitto ed alloggio e per il viaggio di andata e ritorno) può essere posta a carico del volontario, ma dovrà gravare sull'ente che dovrà, altresì, stipulare un' apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi.

3. Orario di servizio

Le attività di progetto durano 12 mesi.

I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di 1400 ore; in quest'ultimo caso i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali, da articolare su 5 o 6 giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.

4. Permessi

Il volontario, nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto, può usufruire di *permessi ordinari e straordinari*. I permessi vanno concordati con l'ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'OLP della sede di attuazione del progetto almeno 48 ore prima della data di inizio.

4.1 Permessi ordinari

Il volontario ha diritto a 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi gravi e giustificati motivi (es. gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali) Si consiglia di predisporre le richieste di permesso per iscritto.

Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.

I 20 giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto; pertanto, al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà aver effettivamente svolto almeno 1400 ore di servizio ed aver usufruito dei 20 giorni di permesso.

Per i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta ai 20 giorni spettanti, sono concessi rispettivamente 2 e 4 giorni di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o extra europei.

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'ente all'UNSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

4.2 Permessi straordinari

Il volontario può usufruire anche di permessi straordinari.

Detti permessi, che non vanno decurtati dai 20 giorni di permessi ordinari, devono essere considerati giorni di servizio prestato e possono essere richiesti dal volontario per :

- donazione di sangue (un giorno per ciascuna donazione, per un massimo, nell'arco dei dodici mesi, di 4 donazioni se trattasi di ragazzi e di 2 donazioni se trattasi di ragazze);
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali (durata dello

- svolgimento delle operazioni elettorali);
- esercizio del diritto di voto (1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 km dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 km dal luogo di

servizio; 3 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; 5 giorni se impegnati in progetti in Paesi extra europei);

- convocazione a comparire in udienza come testimone (1 giorno).

5. Malattie e infortuni (non dovuti a causa di servizio).

Il volontario può assentarsi per ragioni di salute per un totale di 30 giorni :

- per i primi 15 giorni di malattia, al volontario spetta l'assegno mensile per l'intero importo;
- per i successivi 15 giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza.

Superato il trentesimo giorno di malattia il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso egli, qualora il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi e fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, potrà presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

In caso di malattia o infortunio, il volontario deve inviare tempestivamente alla sede dell'ente di assegnazione il relativo certificato medico rilasciato da un medico di base o da una struttura della Asl.

L'ente deve conservare tale documentazione nella cartella personale del volontario e deve comunicare all'UNSC i periodi di malattia eccedenti i 15 giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.

6. Infortunio (in servizio)

Per infortunio in servizio si intende l'infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione deve essere effettuata (compresi i luoghi dove si svolge la formazione generale e specifica).

Al verificarsi di tale fattispecie il volontario, entro 15 giorni e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno da quando ne ha avuto la possibilità, deve inviare la denuncia del sinistro al broker assicurativo. Per quanto concerne le modalità di denuncia e gli adempimenti correlati, il volontario deve attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell'UNSC.

I giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco di servizio e vengono considerati servizio prestato a tutti gli effetti.

Al volontario, quindi, spetta l'intero compenso fino alla completa guarigione clinica definita da apposito certificato medico.

7. Maternità

Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del *Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità*, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Le volontarie devono consegnare all'ente il certificato medico indicante la presunta data del parto. Le volontarie devono astenersi dal servizio nei 2 mesi precedenti e nei 3 mesi successivi al parto. È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data

presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso.

In caso di condizioni patologiche, che configurano situazioni di rischio per la salute della madre o del nascituro, è possibile richiedere un ampliamento del periodo di maternità, inviando un certificato medico.

Dalla data di sospensione del servizio (che dovrà essere tempestivamente comunicata all'UNSC) sino a quella della sua ripresa (di cui pure l'UNSC dovrà essere informato) la volontaria ha diritto a percepire l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

Non sono previsti ulteriori benefici post - partum né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale".

L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

8. Guida di automezzi

Il volontario può guidare automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione, qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione di interventi in esso programmati.

Quando le circostanze lo rendono necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati (es. i mezzi dell'ente sono insufficienti in rapporto al numero dei volontari e degli interventi), il volontario può guidare automezzi di sua proprietà o di terzi: in tal caso occorre una precisa programmazione (di attività, orari, percorsi, ecc) ed assunzione dell'onere dei costi (es. per la benzina) da parte dell'ente e la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata da parte del volontario. I rischi derivanti al volontario dalla guida di automezzi, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi (che sono già coperti dalla assicurazione dell'automezzo), sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'UNSC. L'ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per i rischi non coperti dalla citata assicurazione o potrà innalzare i massimali previsti dalla stessa.

9. Formazione

Fra i diritti/doveri del volontario c'è quello alla formazione prevista nel progetto e che si articola in formazione generale e formazione specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile ed è l'elemento strategico per fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza di servizio civile.

La formazione specifica è inerente alla specificità del progetto, cioè alla tipologia di impiego dei volontari.

La formazione, sia generale che specifica, deve essere svolta durante l'orario di servizio e deve essere erogata secondo quanto indicato nel progetto (numero di ore, metodologia, argomenti).

Tutti i costi inerenti alla formazione generale e specifica sono a carico dell'ente, ivi comprese le eventuali spese di trasporto sostenute dal volontario nel caso in cui la sede di svolgimento del corso non coincida con la sede di attuazione del progetto.

I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di formazione generale e specifica e, in caso di assenze previste dalla normativa, devono partecipare ai corsi di recupero organizzati dagli enti.

10. Trattamento economico e previdenziale

L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro; di conseguenza non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di

mobilità o di collocamento e può essere affiancata ad un' altra attività lavorativa purché questa non sia incompatibile con il corretto svolgimento del servizio.

10.1 L'UNSC corrisponde al volontario, per l'attività prestata, un assegno mensile di 433,80 euro corrispondente ad un importo giornaliero di 14,46 euro per 30 giorni convenzionali al mese, che, in presenza di altri cespiti concorre, ai fini fiscali, alla formazione del reddito imponibile. Per i volontari in servizio civile all'estero, in aggiunta al compenso mensile di 433,80 euro, è prevista un'indennità giornaliera di 15 euro per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero.

Al volontario impegnato in progetti di servizio civile in Italia e residente in un comune diverso da quello della sede di realizzazione del progetto spetta il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede di servizio. Per viaggio di andata si intende il tragitto che consente al volontario di iniziare l'attività di servizio civile per la prima volta e per viaggio di ritorno si intende quello coincidente con la fine della prestazione di servizio civile. E' consentito l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, purché risulti il più economico. Le spese di viaggio sono rimborsate dall'UNSC previa presentazione del relativo titolo di viaggio, oppure anticipate dall'ente che realizza il progetto che chiederà poi il rimborso all'UNSC.

Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero è previsto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto (ed un eventuale rientro, se previsto dal progetto approvato dall'UNSC).

Ogni altra eventuale spesa attinente la realizzazione del progetto è a carico dell'ente.

10.2 L'UNSC provvede alla copertura assicurativa per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale e quindi, può essere riscattato, in tutto o in parte, dal volontario, di propria iniziativa e con spese di contribuzione a suo carico.

11. Interruzione del servizio

Il volontario può decidere in qualunque momento di interrompere lo svolgimento del servizio civile, comunicando per iscritto all'ente la sua decisione.

Non sono necessarie particolari e specifiche motivazioni per abbandonare il servizio.

12. Sostituzione dei volontari

La sostituzione dei volontari, a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a 30 giorni, è consentita esclusivamente entro i primi 3 mesi dalla data di avvio del progetto e, comunque, entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno 9 mesi di servizio.

Pertanto la durata del servizio dei subentranti è ridotta al periodo che intercorre dall'entrata in servizio fino al termine del progetto.

L'ente deve fare richiesta di sostituzione all'UNSC, indicando il nominativo del primo candidato idoneo nella graduatoria delle selezioni interne all'ente, dopo averne acquisito la disponibilità.

Si ricorda che la graduatoria deve essere affissa presso l'ente per l'intero anno di progetto.

13. Termine del servizio : rilascio attestato e certificazione

Il volontario che ha effettuato 12 mesi di servizio ed il volontario subentrante che ha



REGIONE
PUGLIA



effettuato almeno 9 mesi di servizio ha diritto ad ottenere da parte dell'UNSC un *attestato* da cui risulta il periodo di servizio svolto, l'indicazione dell'ente e del progetto.

Il medesimo attestato spetta, altresì, al volontario che ha svolto un periodo di servizio di almeno 6 mesi, quando lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 77/02.

Il volontario che non si trova nelle condizioni su indicate può richiedere all'UNSC una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.

In ALLEGATO:

- l'elenco dei **diritti e doveri dei volontari**, estrapolato dal **contratto** sottoscritto tra l'UNSC ed il singolo volontario;
- l'elenco dei **doveri degli enti**, elencati nel **DM. 22/11/2017**

ALLEGATO

1) DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Diritti del volontario: ART. 6

Il volontario ha diritto, oltre che al trattamento economico, alla fruizione dei giorni di permesso e di malattia di cui agli articoli 4 e 5, al riconoscimento a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.L. 29/11/2008, n. 185, ai fini previdenziali del periodo di servizio civile nazionale prestato :

- a) ad essere ricevuto all'atto della presentazione in servizio, dal responsabile del servizio civile nazionale o dal rappresentante legale dell'ente accreditato o dal responsabile locale dell'ente accreditato o dall'operatore locale di progetto;
- b) a ricevere, all'atto della presentazione in servizio copia del DPCM del 04/02/2009 avente ad oggetto "Disciplina dei Rapporti tra Enti e volontari del Servizio Civile Volontario", copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ufficio in suo favore, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo "IBAN" per l'accreditamento delle spettanze, un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte;
- c) ad essere impiegato nel rispetto dell'orario di servizio in relazione al numero delle ore e all'articolazione settimanale indicata nel progetto;
- d) alla corresponsione del vitto e dell'alloggio secondo le modalità previste nel progetto nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
- e) alla formazione generale indicate dalle Linee Guida non inferiore a 30 ore nonché alla formazione complessiva (generale e specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto, secondo le modalità indicate nello stesso) non inferiore alle 80 ore;
- f) ad essere impiegato nel rispetto della sua dignità e personalità ed esclusivamente nelle attività indicate nel progetto;
- g) ad essere impiegato secondo i piani di azione indicati nel progetto presso la sede di attuazione prevista;
- h) alla copertura assicurativa;
- i) a fruire dei permessi retribuiti compatibilmente con le esigenze di realizzazione del progetto;
- j) ad assentarsi nelle altre ipotesi previste dal Prontuario approvato con D.P.C.M. del 04.02.2009, provvedendo a fornire adeguata documentazione;
- k) al rilascio dei crediti formativi ,sulla base della normativa vigente o alla fruizione di eventuali benefici cui dà diritto la partecipazione alla realizzazione del progetto;
- l) al rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio civile nazionale qualora lo stesso sia effettuato per 12 mesi, o per almeno 9 mesi in caso di assegnazione quale subentrante;
- m) a conseguire i benefici previsti dall'art. 13 del DLgs 77/02 in caso di interruzione del rapporto di servizio civile, a seguito del provvedimento di revoca del progetto nel quale è inserito, qualora il servizio prestato sia pari ad almeno 6 mesi di servizio.

Doveri del Volontario: ART. 7

Il volontario nello svolgimento del servizio civile nazionale è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del volontario nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.

In particolare il volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede dell'ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall'Ufficio unitamente al presente contratto;
- b) comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile nazionale;
- c) comunicare entro due giorni all'Ente, in caso di malattia e di avvio del periodo di maternità, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
- d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto;
- e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;
- h) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente;
- j) non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
- k) interrompere il rapporto di servizio civile, a seguito del provvedimento di revoca del progetto nel quale è inserito, qualora non sussistano le condizioni per il reinserimento presso altro ente per il tempo residuo al raggiungimento dei 12 mesi di servizio di tutti i volontari coinvolti nel medesimo progetto.

2) DOVERI DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

3.1 Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile nazionale previsti all'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge n. 64 del 2001, appare necessario specificare la gamma dei comportamenti che gli enti stessi sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione del progetto. A tal fine si fornisce, di seguito, un'elencazione di regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di realizzazione dei progetti:

a. garantire la pubblicità del progetto, attraverso la pubblicazione dello stesso nella home page del sito internet dell'ente per il periodo di vigenza del Bando per la selezione dei volontari e rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attività di servizio civile, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, assicurando ai candidati l'accesso ai documenti, nonché garantire l'osservanza delle disposizioni previste dai bandi per la selezione dei volontari; in particolare pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei selezionati e degli idonei non selezionati; redigere un elenco, da trasmettere al Dipartimento, con i nominativi dei candidati non idonei o esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento in graduatoria con l'indicazione della motivazione; pubblicare anche la graduatoria approvata dal Dipartimento successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;

b. rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 22 aprile 2015, concernente la disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del Servizio civile nazionale;

c. rispettare gli impegni assunti con il Dipartimento, con le Regioni e le Province Autonome, per un'efficiente gestione dei volontari del servizio civile e per una corretta realizzazione dei progetti;

d. avviare il progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente al Dipartimento nonché alle Regioni e Province Autonome, ove competenti;

e. assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell'alloggio, qualora previsti nel progetto;

f. garantire al volontario una formazione generale e specifica, che abbiano la durata e che rispettino i contenuti, le modalità e la tempistica indicati nel progetto, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n.160 del 19/07/2013 recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";

g. rispettare, per la formazione generale, le disposizioni di cui alla circolare 28 gennaio 2014 concernente il "Monitoraggio del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" contenute nel paragrafo "Adempimenti e modalità", con particolare riferimento ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) e relativamente alla formazione specifica rispettare le disposizioni di cui al punto 5, lett. c) del Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n. 160 del 19 /07/2013 recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";

h. impiegare, nella realizzazione dei corsi di formazione generale, formatori in possesso dei

requisiti previsti dalla circolare 23 settembre 2013 e dal Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n. 160 del 19 luglio 2013 recante le “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” nonché, nell’ambito dello svolgimento della formazione specifica, i formatori espressamente indicati nella voce 37(per l’estero voce 45), e con le caratteristiche di cui alla successiva voce 38 (per l’estero voce 46) della scheda progetto allegata al “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”, approvato con Decreto Ministeriale 30 maggio 2014;

i. impiegare il volontario nel rispetto della sua dignità e personalità assicurando che non vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale;

l. impiegare il volontario presso la sede di attuazione indicata nel contratto di servizio civile, secondo i piani di azione, l’orario di servizio e l’articolazione settimanale previsti dal progetto;

m. comunicare al Dipartimento, nei termini indicati al paragrafo n. 4 delle disposizioni approvate con il citato Decreto Ministeriale 22 aprile 2015, le rinunce e le interruzioni dei volontari selezionati per il progetto, nonché comunicare mensilmente tramite il sistema informatico “Helios” le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dell’assegno, le assenze per maternità e per infortuni;

n. garantire la presenza in sede per almeno dieci ore settimanali, rilevabili attraverso un apposito registro presenze o altra analoga modalità di accertamento delle stesse, dell’operatore locale di progetto designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto stesso e conservare detto registro o analoga registrazione presso la sede di attuazione per tutta la durata del progetto;

o. impiegare il volontario esclusivamente nelle attività indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;

p. garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei doveri indicati nel contratto di servizio civile, il rispetto della procedura per l’applicazione delle relative sanzioni descritta nel contratto stesso;

q. attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze qualora previsti dal progetto, e consentire – sempre per quanto di competenza - al volontario la fruizione di eventuali benefici cui dà diritto la partecipazione alla realizzazione del progetto;

r. portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformità con le finalità previste dalla legge n. 64 del 2001, il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

s. comunicare le cause che impediscono l’avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi, al Dipartimento nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti;



REGIONE
PUGLIA



- t.** effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per la verifica degli esiti della formazione svolta;
- u.** garantire, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'attività e la presenza del responsabile locale di ente accreditato e di ogni altra figura prevista dal progetto, fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della circolare 23 settembre 2013 "Norme sull'accREDITamento degli enti di servizio civile nazionale", se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
- v.** garantire l'attivazione delle partnership previste dal progetto e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio nella valutazione del progetto.